



**Al Dirigente Area Approvvigionamenti
e Contratti, Servizi Tecnici e
Informatici**

**Al Coordinatore Servizio
Approvvigionamenti e Contratti**

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, DECRETO SEMPLIFICAZIONI - SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E LOTTA CONTRO LA ZANZARA ED ALTRI ANIMALI INFESTANTI PER LE SEDI DI FIRENZE PISA E SIENA DELL'AZIENDA DSU TOSCANA - GARA N° 8173417

Verifica di congruità delle offerte di BIAGI NICOLA Srl e LA SAETTA (Lotto n. 1 Firenze), di BIAGI NICOLA Srl (Lotto n. 2 Pisa) e SPURIO ROBERTO SERVICE (Lotto n. 3 Siena).

A seguito dell'esito della seduta pubblica di gara del 24 settembre 2021 è emerso:

- a) quanto alle offerte collocate ai primi due posti della graduatoria relativa al Lotto n. 1 Firenze degli operatori economici BIAGI NICOLA Srl e LA SAETTA Srl, la necessità di attivare la verifica di congruità in quanto le stesse presentano il carattere di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con conseguente obbligo di attivare la procedura di verifica in parola;
- b) quanto alle offerte collocate al primo posto della graduatoria del Lotto n. 2 Pisa e Lotto n. 3 Siena rispettivamente degli operatori economici BIAGI NICOLA Srl e SPURIO ROBERTO SERVICE, la presenza di elementi, quali il ribasso particolarmente accentuato e l'indicazione dei costi della manodopera che hanno indotto a ritenere opportuno attivare la verifica di congruità complessiva, avvalendosi della facoltà al riguardo contemplata dal comma 6 del citato articolo 97 (peraltro richiamata espressamente dalla Lettera d'invito/Disciplinare di gara), in aggiunta alle verifiche obbligatorie su alcune componenti dell'offerta (costo della manodopera e oneri di sicurezza aziendali), espressamente previste dalla medesima Lettera d'invito/Disciplinare di gara, in applicazione dell'articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016.

La procedura di verifica di congruità delle sopradette offerte è stata avviata con le richieste formali delle spiegazioni di cui all'art. 97, commi 4 e segg. del D. Lgs. 50/2016 di seguito riportate:

- a) Lotto n. 1 Firenze:
 1. nota prot. 25088/21 del 28/9/2021 inviata alla ditta BIAGI NICOLA Srl
 2. nota prot. 25091/21 del 28/9/2021 inviata alla ditta LA SAETTA Srl;
- b) Lotto n. 2 Pisa:



1. nota prot. 25090/21 del 28/9/2021 inviata alla ditta BIAGI NICOLA Srl;
- c) Lotto n. 3 Siena:
 1. nota prot. 25093/21 del 28/9/2021 inviata alla ditta SPURIO ROBERTO SERVICE.

Tutti gli operatori economici davano seguito alle richieste di cui sopra nei termini di adempimento assegnato in sede di richiesta, ovvero:

- a) Lotto n. 1 Firenze:
 1. BIAGI NICOLA Srl con PEC del 12/10/2021;
 2. LA SAETTA Srl con PEC del 06/10/2021;
- b) Lotto n. 2 Pisa:
 1. BIAGI NICOLA Srl con PEC del 12/10/2021;
- c) Lotto n. 3 Siena:
 1. SPURIO ROBERTO SERVICE con PEC del 07/10/2021;

A seguito dell'esame dei giustificativi di cui sopra, poiché gli stessi non risultavano sufficienti per completare la verifica di congruità a cui erano sottesi, si richiedeva a tutti gli operatori economici in questione l'invio di integrazioni ai giustificativi trasmessi, con le note di seguito riportate:

- a) Lotto n. 1 Firenze:
 1. nota prot. 33076 del 21/10/2021 inviata alla ditta BIAGI NICOLA Srl
 2. nota prot. 33078 del 21/10/2021 inviata alla ditta LA SAETTA Srl;
- b) Lotto n. 2 Pisa:
 1. nota prot. 33077 del 21/10/2021 inviata alla ditta BIAGI NICOLA Srl;
- c) Lotto n. 3 Siena:
 1. nota prot. 33080 del 21/10/2021 inviata alla ditta SPURIO ROBERTO SERVICE.

A tale ulteriore richiesta davano seguito le ditte LA SAETTA Srl con Pec del 22/10/2021 e SPURIO ROBERTO SERVICE con Pec del 25/10/2021 mentre la ditta BIAGI NICOLA Srl non forniva alcuna risposta.

Si dà atto che nell'espletamento della verifica di cui al presente documento ci si è attenuti ai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza consolidata che afferma che il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto. Essa mira infatti in generale a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito dall'amministrazione attraverso l'espletamento della procedura di gara per l'effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione dell'appalto, così che l'esclusione dalla gara dell'offerta per anomalia è l'effetto della valutazione di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere.

LOTTO N. 1 FIRENZE

Offerta della ditta BIAGI NICOLA Srl



Dall'esame della documentazione presentata dalla ditta BIAGI NICOLA Srl nell'ambito del procedimento di verifica di cui trattasi emergono le criticità che si vanno ad enunciare.

- a) Nell'analisi della componente dell'offerta costituita dal costo del lavoro, viene presa in considerazione la sola voce costituita dalla retribuzione oraria (€ 7,16) prevista dal CCNL di riferimento indicato (Multiservizi) per la qualifica di operatore coinvolta (di cui peraltro manca una espressa indicazione nei giustificativi in esame). Manca invece qualsiasi riferimento alle altre voci di costo che concorrono a determinare il costo del lavoro posto a carico dell'appaltatore, quali oneri aggiuntivi, oneri previdenziali e assistenziali, oneri fiscali, costo dei vari istituti contrattuali, ecc.) e che, a norma delle tabelle vigenti del citato CCNL, concorrono a determinare, per la suddetta qualifica di addetto, un costo medio orario del lavoro di € 15,53. Per quanto la retribuzione oraria indicata di € 7,76 corrisponda a quelle fissata dalle Tabelle allegate al CCNL sopracitato, la mancata indicazione delle altre voci di costo del personale costituisce carenza di per sé sufficiente ad escludere la congruità dell'offerta in parola, dal momento che neppure tra le altre voci di costo esplicitate nei giustificativi in questione sono rinvenibili elementi da cui sia possibile dedurre che nella formulazione del prezzo complessivamente offerto sono state computate tutte le voci di costo del personale, sia diretto che indiretto, che gravano sull'appaltatore e che devono necessariamente concorrerne a determinare l'importo dello stesso.
- b) Sempre con riferimento alla sostenibilità dell'offerta in generale e nello specifico al costo del personale, si rileva che il numero di ore stimato per l'esecuzione dell'appalto (30/mese), posto a base del calcolo dell'incidenza del costo della manodopera che risulta appunto determinato in € 7.432,80, coincide con quello indicato in sede di giustificativi dell'offerta presentata per il Lotto n. 2 Pisa, senza che tuttavia siano presenti argomentazioni a sostegno della sostenibilità di una tale previsione, posto che le prestazioni richieste per il Lotto n. 1 Firenze sono assai maggiori, sia per numero che per frequenza che per tipologia che per sedi interessate, rispetto a quelle del Lotto n. 2, come comprova anche il semplice raffronto tra gli importi a base d'asta (€ 54.669,93 e € 37.366,08).
- c) Quanto alla voce "Costi fissi e spese generali", nella descrizione analitica degli elementi che costituiscono tale voce di costo si rileva la mancanza di un qualsiasi richiamo agli oneri finanziari che incidono sull'aggiudicatario dell'appalto, quali quelli connessi alla stipulazione della garanzia definitiva che l'appaltatore è chiamato a costituire a norma dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, nonché alla polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi richiesta espressamente dall'articolo 15 del Capitolato speciale di appalto.
- d) Quanto alla voce "Costi macchinari e attrezzature", si rileva la mancanza di indicazione delle altre voci che, con l'unica riportata espressamente (acquisto di bicicletta elettrica), concorrono a determinare l'importo stimato di € 2.500,00.



- e) Quanto alla voce "Costi fornitura" non vi è corrispondenza tra l'importo indicato di € 3.900,00 e l'importo desumibile dalla documentazione di comprova allegata alla nota di giustificativi e a cui si rimanda per la relativa comprova.
- f) Quanto alla voce "Costi oneri sicurezza rischi specifici a carico dell'appaltatore", si rileva che sono indicati esclusivamente gli oneri connessi alla sorveglianza sanitaria e all'acquisto dei DPI, con conseguente incompletezza degli stessi, in quanto non si rinviene alcun richiamo agli altri oneri conseguenti agli altri adempimenti previsti per la gestione della sicurezza aziendale, quali le attività di informazione, formazione obbligatoria e addestramento obbligatorio del personale, la gestione delle emergenze, la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la manutenzione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro.

Per le argomentazioni sopra esposte si conclude il procedimento di verifica in parola formulando il giudizio che l'offerta presentata da BIAGI NICOLA S.r.l., **non è congrua** rivelandosi priva dei necessari requisiti di attendibilità, sostenibilità e realizzabilità in ragione delle risorse che l'operatore economico intende utilizzare nell'esecuzione dell'appalto, dell'imputazione dei costi che, oltre ad essere incompleta e non adeguatamente motivata e argomentata, risulta non regolare rispetto alle prescrizioni vigenti in materia, con particolare riguardo per quanto concerne le spese del personale e di una corretta correlazione tra prestazioni da effettuare e oneri da sostenere.

In ragione di tale giudizio si propone che l'offerta dell'operatore economico in parola sia esclusa dalla procedura.

Offerta della ditta LA SAETTA Srl

Dall'esame della documentazione presentata dalla LA SAETTA Srl nell'ambito del procedimento di verifica di cui trattasi emergono le criticità che si vanno ad enunciare.

- a) La congruità del costo della manodopera indicato nell'offerta dell'operatore economico, calcolato ponendo a base un costo orario medio di € 14,45, risulta coerente rispetto ai valori desumibili dal CCNL applicato al personale che l'appaltatore intende impiegare nell'esecuzione dell'appalto (operai di livello 5 CCNL Comparto Imprese di Pulizia, di Disinfestazione, Servizi Integrati/Multiservizi), con un importo della retribuzione oraria media indicato in € 11,60, superiore quindi con i minimi tabellari sanciti dal suddetto CCNL. Sempre con riferimento al costo del personale la differenza tra il costo medio indicato dall'operatore economico (€ 14,45) e quello contenuto nel CCNL di riferimento (€ 15,53) è ascrivibile alla realtà specifica dell'impresa in parola che fa sì che non trovino per essa applicazione alcuni istituti contrattuali specifici, quali il diritto allo studio, le assemblee sindacali, l'indennità di maternità, cosicché le voci di costo conseguenti a tali istituti non vengono a gravare sul costo del personale sostenuto dall'impresa che ha quindi indicato il costo effettivo del personale, come determinato con il supporto consulenziale dell'organizzazione di categoria di appartenenza (Confartigianato). Risultano inoltre adeguate, in relazione all'oggetto e alle dimensioni dell'appalto, la forza lavoro che la ditta



dichiara di essere intenzionata ad impiegare e le ore di lavoro complessivamente stimate per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto, come specificate con riferimento a ciascuna delle singole attività previste dagli atti di gara, la cui fondatezza trova peraltro ulteriore elemento a sostegno nella considerazione che la ditta in parola è l'attuale esecutrice dell'appalto ed ha quindi acquisito in tale contesto una conoscenza adeguata delle specifiche della commessa che, associata al livello di esecuzione fin qui accertato da parte dell'Amministrazione appaltante, inducono a ritenere congrua tale stima della tempistica necessaria.

- b) La congruità degli oneri di sicurezza afferenti l'impresa indicati in offerta in € 3.200,00 scaturisce sia dall'immediata considerazione dell'incidenza percentuale rispetto all'importo offerto (9,80%) che sulla scorta delle informazioni di dettaglio fornite in sede di giustificativi da cui si trae conferma circa la previsione in essa degli oneri che a vario titolo ricadono in questo ambito (sorveglianza sanitaria, acquisto dei DPI, attività di informazione, formazione obbligatoria e addestramento obbligatorio del personale, gestione delle emergenze, la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi), compresi gli adempimenti imposti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- c) La congruità delle altre voci di costo che compongono l'offerta, a partire dall'incidenza del costo dei materiali ed attrezzature necessarie per l'esecuzione dell'appalto (€ 4.626,10 per una incidenza del 15,09%), giustificato in parte dalla considerazione già spesa in precedenza circa lo status di attuale appaltatore del servizio oggetto di affidamento, che fa sì che tutta una serie di materiali (quali ad esempio i dispensatori di esca o le trappole di monitoraggio) siano già installate nelle sedi interessate dal servizio e, quindi, non necessitano di acquisto, in parte da accordi commerciali di fornitura che assicurano condizioni di approvvigionamento di tali beni particolarmente vantaggiose, con le ricadute in termini di contenimento di costi sull'offerta presentata per la presente procedura.
- d) La congruità dell'importo relativo alla voce delle spese generali (€ 1.993,75) in raffronto agli oneri che vengono qui in rilievo rispetto alla natura specifica dell'appalto, oltretutto delle considerazioni espresse dall'operatore economico. Gli importi indicati quali altri voci di costo (costo per macchinari/attrezzature e oneri diversi di gestione) concorrono con le spese generali a determinare il giudizio di congruità delle componenti dell'offerta volte a remunerare le funzioni accessorie e di supporto all'esecuzione dell'attività principale.
- e) La considerazione che l'offerta risulta formulata in termini tali da garantire il perseguimento di un consistente utile d'impresa (€ 10.442,00).

Per quanto sopra esposto si conclude il procedimento di verifica in parola formulando il giudizio che l'offerta presentata da LA SAETTA S.r.l. è **congrua** in quanto attendibile, sostenibile e realizzabile in ragione delle risorse che intende utilizzare nell'esecuzione dell'appalto, dell'imputazione dei costi che risulta regolare rispetto alle prescrizioni vigenti in materia, con particolare riguardo per quelle afferenti il personale e la gestione della sicurezza aziendale e di una corretta correlazione tra prestazioni da effettuare e oneri da sostenere.



LOTTO N. 2 PISA

Offerta della ditta BIAGI NICOLA Srl

Dall'esame della documentazione presentata dalla BIAGI NICOLA Srl nell'ambito del procedimento di verifica di cui trattasi emergono le criticità che si vanno ad enunciare.

- a) Nell'analisi della componente dell'offerta costituita dal costo del lavoro, viene presa in considerazione la sola voce costituita dalla retribuzione oraria (€ 7,16) prevista dal CCNL di riferimento indicato (Multiservizi) per la qualifica di operatore coinvolta (di cui peraltro manca una espressa indicazione nei giustificativi in esame). Manca invece qualsiasi riferimento alle altre voci di costo che concorrono a determinare il costo del lavoro posto a carico dell'appaltatore, quali oneri aggiuntivi, oneri previdenziali e assistenziali, oneri fiscali, costo dei vari istituti contrattuali, ecc.) e che, a norma delle tabelle vigenti del citato CCNL, concorrono a determinare, per la suddetta qualifica di addetto, un costo medio orario del lavoro di € 15,53. La mancata indicazione delle altre voci di costo del personale costituisce carenza di per sé sufficiente ad escludere la congruità dell'offerta in parola, dal momento che neppure tra le altre voci di costo dell'offerta riportate nei giustificativi in questione sono rinvenibili elementi da cui sia possibile dedurre che nella formulazione del prezzo complessivamente offerto sono state computate tutte le voci di costo del personale, sia diretto che indiretto, che gravano sull'appaltatore e che devono necessariamente concorrerne a determinare l'importo dello stesso. Si rileva inoltre che l'importo della retribuzione oraria indicato risulta inferiore all'importo di € 7,18/h fissato per la provincia di Pisa dalle stesse tabelle ministeriali a cui si fa riferimento nei giustificativi in questione, senza che siano state fornite argomentazioni atte a giustificare un tale scostamento.
- b) Sempre con riferimento alla sostenibilità dell'offerta in generale e con riferimento specifico al costo del personale, si rileva che il numero di ore stimato per l'esecuzione dell'appalto (30/mese), posto a base del calcolo dell'incidenza del costo della manodopera che risulta appunto determinato in € 7.432,80, coincide con quello indicato in sede di giustificativi dell'offerta presentata per il Lotto n. 1 Firenze, senza che tuttavia fornire argomentazioni a sostegno della sostenibilità di una tale previsione, posto che le prestazioni richieste per il Lotto n. 1 Firenze sono assai maggiori, sia per numero che per frequenza che per tipologia che per sedi interessate, rispetto a quelle del Lotto n. 2, come comprova anche il semplice raffronto tra gli importi a base d'asta (€ 54.669,93 e € 37.366,08).
- c) Quanto alla voce "Costi fissi e spese generali", nella descrizione analitica degli elementi che costituiscono tale voce di costo si rileva la mancanza di un qualsiasi richiamo agli oneri finanziari che incidono sull'aggiudicatario dell'appalto, quali quelli connessi alla stipulazione della garanzia definitiva che l'appaltatore è chiamato a costituire a norma dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, nonché alla polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi richiesta espressamente dall'articolo 15 del Capitolato speciale di appalto.



- d) Quanto alla voce "Costi macchinari e attrezzature", si rileva la mancanza di indicazione delle altre voci che, con l'unica riportata espressamente (acquisto di bicicletta elettrica), concorrono a determinare l'importo indicato di € 1.500,00.
- e) Quanto alla voce "Costi fornitura" non vi è corrispondenza tra l'importo indicato di € 2.400,00 e l'importo desumibile dalla documentazione di comprova allegata alla nota di giustificativi e a cui si rimanda per la comprova di tale indicazione.
- f) Quanto alla voce "Costi oneri sicurezza rischi specifici a carico dell'appaltatore", si rileva che sono indicati esclusivamente gli oneri connessi alla sorveglianza sanitaria e all'acquisto dei DPI, con conseguente incompletezza degli stessi, in quanto non si rinviene alcun richiamo agli altri oneri conseguenti agli altri adempimenti previsti per la gestione della sicurezza aziendale, quali le attività di informazione, formazione obbligatoria e addestramento obbligatorio del personale, la gestione delle emergenze, la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la manutenzione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro.

Per le argomentazioni sopra esposte si conclude il procedimento di verifica in parola formulando il giudizio che l'offerta presentata da BIAGI NICOLA S.r.l., **non è congrua** rivelandosi priva dei necessari requisiti di attendibilità, sostenibilità e realizzabilità in ragione delle risorse che l'operatore economico intende utilizzare nell'esecuzione dell'appalto, dell'imputazione dei costi che, oltre ad essere incompleta e non adeguatamente motivata e argomentata, risulta non regolare rispetto alle prescrizioni vigenti in materia, con particolare riguardo per quanto concerne le spese del personale e di una corretta correlazione tra prestazioni da effettuare e oneri da sostenere.

In ragione di tale giudizio si propone che l'offerta dell'operatore economico in parola sia esclusa dalla procedura.

LOTTO N. 3 SIENA

Offerta della ditta SPURIO ROBERTO SERVICE

Dall'esame della documentazione presentata dalla SPURIO ROBERTO SERVICE nell'ambito del procedimento di verifica di cui trattasi emergono le criticità che si vanno ad enunciare.

- a) La congruità del costo della manodopera indicato nell'offerta dell'operatore economico, calcolato assumendo un costo orario medio di € 15,23, risulta coerente rispetto ai valori desumibili dal CCNL applicato al personale che l'appaltatore intende impiegare nell'esecuzione dell'appalto (operai di livello cat. 5 CCNL Comparto Metalmeccanico Artigianato), con un importo della retribuzione oraria indicato in € 8,06, in linea quindi con i minimi tabellari sanciti dal suddetto CCNL e con la previsione delle altre voci di costo che concorrono con la retribuzione oraria a determinare l'onere complessivo per tale voce di costo. Risultano inoltre adeguate, in relazione all'oggetto e alle dimensioni dell'appalto, la forza lavoro che l'operatore economico dichiara di volere impiegare (2 unità di personale



cat. Operaio) e le ore di lavoro complessivamente stimate per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto.

- b) La congruità degli oneri di sicurezza afferenti l'impresa indicati in offerta in € 290,00 scaturisce dall'esame delle informazioni di dettaglio fornite in sede di giustificativi da cui si trae conferma circa la previsione in essa degli oneri che a vario titolo ricadono in questo ambito (sorveglianza sanitaria, acquisto dei DPI, attività di informazione, formazione obbligatoria e addestramento obbligatorio del personale, gestione delle emergenze, la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi), con la relativa specifica quantificazione.
- c) La congruità del costo dei materiali ed attrezzature necessarie per l'esecuzione dell'appalto, il cui importo complessivo indicato (€ 6.330,40) e la relativa incidenza percentuale rispetto all'importo complessivo (32,64%), risultano adeguate rispetto all'entità dell'appalto;
- d) La congruità dell'importo relativo alla voce delle spese generali (2.299,56) e la relativa incidenza percentuale (15%), in raffronto agli oneri che vengono in rilievo rispetto alla natura specifica dell'appalto, oltretutto sulla scorta delle considerazioni espresse dall'operatore economico.
- e) La considerazione che l'offerta risulta formulata in termini tali da garantire il perseguimento di un adeguato utile d'impresa (€ 1.763,00), pari a circa il 9% dell'importo offerto.

Per quanto sopra esposto si conclude il procedimento di verifica in parola formulando il giudizio che l'offerta presentata da SPURIO ROBERTO SERVICE **è congrua** in quanto attendibile, sostenibile e realizzabile in ragione delle risorse che intende utilizzare nell'esecuzione dell'appalto, dell'imputazione dei costi che risulta regolare rispetto alle prescrizioni vigenti in materia, con particolare riguardo per quelle afferenti il personale e la gestione della sicurezza aziendale e di una corretta correlazione tra prestazioni da effettuare e oneri da sostenere.

Il R.U.P.
Dott. Enrico Carpitelli